

Codice A1705C

D.D. 13 giugno 2025, n. 477

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.



ATTO DD 477/A1705C/2025

DEL 13/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che

abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, prevede, tra l'altro interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle

potenzialità del contesto regionale, di competenza del Settore A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese sono i seguenti:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

Vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano in capo del Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", istituito con la D.G.R. n.4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;

visto che il Settore A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese è competente, inoltre, dell'intervento SRA-ACA01 "Produzione Integrata";

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata ed il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” che stabilisce, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall’Allegato 4;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 e s.m.i. che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l’articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l’Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l’attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

dato atto che le disposizioni di cui trattasi sono state definite ed approvate con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, in riferimento, tra l’altro all’intervento SRA-ACA01, mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 recante l’oggetto “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024” e in particolare con l’Allegato 1 parte integrale e sostanziale;

considerato che l’Allegato 1 per SRA-ACA01 è stato sostituito dall’Allegato 1 approvato con la DD 1007/A1705B/2024 del 16/12/2024 recante l’oggetto “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”, con decorrenza dall’annualità di impegno 2024;

visto che, in conseguenza dell’applicazione delle suddette disposizioni alle inadempienze riscontrate nel corso dell’anno 2024, è stata avanzata dai rappresentanti dei Centri di Assistenza Agricola CAA e delle Organizzazioni professionali agricole, la richiesta di graduare ulteriormente le penalità in merito all’elemento di controllo I01.6.A che riguarda il controllo funzionale delle macchine irroratrici;

valutata l'opportunità di graduare ulteriormente tale fattispecie di violazione rispetto al sistema di riduzioni ed esclusioni approvato con D.D. 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 e s.m.i. e stabilito di apportare le conseguenti modifiche;

dato atto che il punto 3 del dispositivo della DD n. 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 e il punto 2 del dispositivo della D.D. n.1007/A1705B/2024 del 16/12/2024, prevedono la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

per quanto detto, ritenuto opportuno:

- configurare un regime in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dell'intervento SRA-ACA01 da applicarsi alle inadempienze riscontrate per l'annualità di impegno 2024 (e per le annualità successive) che, con tale decorrenza, sostituisca le disposizioni approvate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024. Per l'annualità di impegno 2023 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024;

stabilito, pertanto, di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA-ACA01 – contenute nell'Allegato 1 - in sostituzione dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2024, fermo restando che per l'annualità di impegno 2023 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.;

stabilito che il citato Allegato n.1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative" in data 18.09.2023;

sentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, l'Organismo Pagatore

Arpea in data 11/06/2025 - 12/06/2025 in merito al contenuto dell'Allegato 1 e tenuto conto che i referenti di Arpea non hanno formulato osservazioni;
consultati, inoltre, nel corso di un incontro in data 11/06/2025, i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie dell'intervento in oggetto, che non hanno formulato osservazioni in merito al contenuto dell'Allegato n.1;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

tenuto conto della necessità di approvare celermente modificare le modifiche disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA-ACA01 di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente, e, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento all'intervento SRA-ACA01 del PSP 2023-2027 e del CSR del Piemonte 2023-2027, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA-ACA01 e contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024 e di stabilirne la decorrenza a partire dall'annualità di impegno 2024, fermo restando che per l'annualità di impegno 2023 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.;

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è immediatamente efficace e le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Determinazione potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



SRA01– ACA1 – Produzione integrata

N.B.

Le modifiche rispetto al contenuto dell'Allegato 1 alla D.D. 30 aprile 2024, n. 327 sono così evidenziate:

- **testo barrato: parti eliminate;**
- **testo colorato in rosso: parti aggiunte.**

Le modifiche rispetto al contenuto dell'Allegato 1 alla D.D. 16 dicembre 2024, n. 1007, sono riportate in blu.

REGOLE GENERALI

Il **“tipo di coltura”**:

- “Colture erbacee” comprende le superfici che ricadono nelle classi di premio “Altri seminativi”, “Foraggiere”, “Ortive intensive”, “Ortive estensive” e “Riso”
- “Fruttiferi e vite” comprende le superfici che ricadono nelle classi di premio “Fruttiferi principali”, “Noce e castagno” e “Vite e fruttiferi minori”

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l'Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Definizioni utilizzate, mutate dal Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata (SQNPI):

- **Unità Elementare di Coltivazione (UEC):** è costituita dalla parcella, sua porzione o dall'aggregato di parcelle, nell'ambito della quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione.
- **Organismo di Controllo (OdC):** soggetto terzo indipendente che effettua le verifiche di conformità finalizzate a riscontrare la corretta applicazione delle disposizioni dello standard nel corso dei processi produttivi in regime SQNPI.

Le seguenti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA01-ACA1 si applicano a partire dall'annualità di impegno 2024, fatto salvo eventuali specifiche riportate nelle note di ciascun elemento di controllo.

Per l'annualità di impegno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024.

SRA01 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati
CR02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
SRA01 – Criteri di ammissibilità	
CR04	Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio (1).
CR05	Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura: - colture erbacee; - fruttiferi e vite. I terreni non assoggettati all'impegno devono: - essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno; - soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari). Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto. Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sesti geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m. Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.
CR06	La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro.
Altri criteri	Importo minimo di 1.500 euro per le domande di aiuto presentate a partire dall'anno 2024.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / SQNPI	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Adesione per corpi separati	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / SQNPI	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento Tipo di coltura	Rifiuto del sostegno richiesto per tipo di coltura se: - le superfici non presenti in domanda SQNPI sono investite con colture diverse da quelle presenti nelle superfici in domanda SQNPI, oppure - le superfici non presenti in domanda SQNPI sono investite con le stesse colture di quelle presenti nelle superfici in domanda SQNPI, ma è presente la NC 0.11 con esclusione dell'UEC	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento Tipo di coltura	Rifiuto del sostegno richiesto per tipo di coltura se: - le superfici non presenti in domanda SQNPI sono investite con colture diverse da quelle presenti nelle superfici in domanda SQNPI, oppure - se le superfici non presenti in domanda SQNPI sono investite con le stesse colture di quelle presenti nelle superfici in domanda SQNPI, ma è presente la NC 0.11 con esclusione dell'UEC	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR05 Colture non ammissibili a premio	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento Superficie che non rispetta il CR05	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento Superficie che non rispetta il CR05	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR06 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti. E' fatto salvo quanto previsto nel bando (capitolo "Impegni") e nel caso di colture non disciplinate.	
Altri criteri Importo minimo di 1.500 euro per le domande di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

(1) In deroga al criterio di ammissibilità CR04, per l'anno 2023, l'adesione avviene entro il 15 maggio 2023 o data successiva stabilita dalla norma SQNPI Adesione, gestione e controllo, fermo restando la partenza degli impegni al 1 gennaio 2023.

Impegno I01	Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
Pertinenti impegni di condizionalità	Riportati per i diversi impegni

Gestione del suolo e pratiche agronomiche	BCAA 5 - La BCAA 5 prevede la gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza maggiore o uguale al 10%) Impegno a) realizzazione di solchi acquali su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri; Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. BCAA 6 - LA BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).
---	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.A Appezamenti con pendenza media >30%: colture erbacee	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo aziendale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<u>Colture erbacee:</u> - effettuate lavorazioni diverse da tecnica di minima lavorazione, semina su sodo, scarificazione / ripuntatura	SOI di “Colture erbacee” in appezzamenti con pendenza media > 30%	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione > 2 ha o > 3% fino al 10% della SOI del tipo di coltura “colture erbacee” - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI del tipo di coltura “colture erbacee” - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI del tipo di coltura “colture erbacee” Gravità : media Durata : come entità	Se nel medesimo anno si accerta la violazione di 3 o più elementi di controllo dell'impegno I01.1 (da I01.1.A a I01.1.E) tutti con Entità alta, si procede con l'esclusione del premio dell'anno della SOI interessata dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05 o solo se rilevata assenza della copertura vegetale (anche spontanea) nel periodo previsto dalla BCAA 06
I01.1.B Appezamenti con pendenza media >30%: colture arboree	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo aziendale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<u>Colture arboree:</u> - mancato inerbimento dell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci (dal 2024, nei primi 2 anni di impianto anche solo a file alterne); - all'impianto non sono state effettuate lavorazioni puntuali.	SOI di “Fruttiferi e vite” in appezzamenti con pendenza media > 30%	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione > 2 ha o >3% e fino al 10% della SOI del tipo di coltura “fruttiferi e vite” - media : SOI interessata dalla violazione > 10% e fino al 20% della SOI del tipo di coltura “fruttiferi e vite” - alta : SOI interessata dalla violazione >20% della SOI del tipo di coltura “fruttiferi e vite” Gravità : media Durata : come entità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.C Appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: colture erbacee	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo aziendale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<u>Colture erbacee:</u> - effettuate lavorazioni ad una profondità maggiore di 30 cm (ad eccezione della ripuntatura consentita fino a 50 cm); - mancata realizzazione di solchi acquai distanti max 60 m o mancata adozione di sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione (in particolari situazioni podologiche o di frammentazione fondiaria).	SOI di "Colture erbacee" in appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI del tipo di coltura "colture erbacee" - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI del tipo di coltura "colture erbacee" - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI del tipo di coltura "colture erbacee" Gravità: media Durata: come entità	Se nel medesimo anno si accerta la violazione di 3 o più elementi di controllo dell'impegno I01.1 (da I01.1.A a I01.1.E) tutti con Entità alta, si procede con l'esclusione del premio dell'anno della SOI interessata dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento o mancanza dei solchi acquai nel periodo previsto dalla BCAA 05 o solo se rilevata assenza della copertura vegetale (anche spontanea) nel periodo previsto dalla BCAA 06
I01.1.D Appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: colture arboree	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo aziendale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<u>Colture arboree:</u> - mancato inerbimento dell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci (dal 2024, nei primi 2 anni di impianto anche solo a file alterne); - le operazioni di semina e interrimento del sovescio non sono state eseguite a file alterne.	SOI di "Fruttiferi e vite" in appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione > 2 ha o >3% e fino al 10% della SOI di fruttiferi e vite - media : SOI interessata dalla violazione > 10% e fino al 20% della SOI di fruttiferi e vite - alta : SOI interessata dalla violazione >20% della SOI di fruttiferi e vite Gravità: media Durata: come entità		
I01.1.E Appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% colture arboree	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo aziendale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<u>Colture arboree:</u> - mancato inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 2024, nei primi 2 anni di impianto non obbligatorio).	SOI di "Fruttiferi e vite" in appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione > 2 ha o >3% e fino al 10% della SOI di fruttiferi e vite - media : SOI interessata dalla violazione > 10% e fino al 20% della SOI di fruttiferi e vite - alta : SOI interessata dalla violazione >20% della SOI di fruttiferi e vite Gravità: media Durata: come entità		

Avvicendamento culturale	BCAA 7 - La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono-successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
---------------------------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.2A Rispetto dei vincoli relativi all'avvicendamento culturale	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo di Anagrafe)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SAU di colture erbacee dove non sono state rispettate le regole di avvicendamento previste nel DPI	SOI (o SAU inadempiente) – con vincolo di rotazione all'interno del tipo di coltura "Colture erbacee" - interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Se la superficie dove non sono state rispettate le regole di rotazione non rientra nella SOI, si procede con una decurtazione del premio pari all'importo che l'azienda avrebbe percepito se la superficie inadempiente fosse stata richiesta a premio e con la successiva riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno, secondo GED. La superficie totale sulla quale va calcolata l'incidenza in % è data dalla SOI + la SAU con vincolo di rotazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	<u>Amministrativo</u> [Informatico]				Rimanente SOI aziendale con vincolo di rotazione all'interno del tipo di coltura "Colture erbacee"	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI (o SOI+SAU) con vincolo di rotazione (1) - media: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI (o SOI+SAU) con vincolo di rotazione (1) - alta: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >20% della SOI (o SOI+SAU) con vincolo di rotazione (1) Gravità: come entità Durata: come entità		
I01.2B Dopo l'espianto, prima di effettuare un nuovo reimpianto con la medesima specie, lasciare a riposo il terreno per almeno un anno o effettuare un adeguato apporto di sostanza organica	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo di Anagrafe)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SAU di colture arboree dove non sono state rispettate le regole per il reimpianto	SOI (o SAU inadempiente) del tipo di coltura "Fruttiferi e vite", interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Se la superficie dove non sono state rispettate le regole per il reimpianto non rientra nella SOI, si procede con una decurtazione del premio pari all'importo che l'azienda avrebbe percepito se la superficie inadempiente fosse stata richiesta a premio e con la successiva riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno, secondo GED. La superficie totale sulla quale va calcolata l'incidenza in % è data dalla SOI + la SAU del tipo coltura "fruttiferi e vite"	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale del tipo di coltura "Fruttiferi e vite"	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI (o SOI+SAU) del tipo coltura "Fruttiferi e vite" - media: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI (o SOI+SAU) del tipo coltura "Fruttiferi e vite" - alta: SOI (o SAU inadempiente) interessata dalla violazione >20% della SOI (o SOI+SAU) del tipo coltura "Fruttiferi e vite" Gravità: come entità Durata: come entità		

(1) Ai fini del calcolo della percentuale di riduzione, si conteggia nella SOI con vincolo di rotazione anche quella investita a riso e a foraggiere avvicendate

Irrigazione	CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati. Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.
-------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3 Rispetto delle prescrizioni previste per l'irrigazione	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza o incompleta registrazione di: - data e volume di irrigazione e tipologia di distribuzione; - dato di pioggia.	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale della medesima coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale della medesima coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale della medesima coltura Gravità: media Durata: come entità	Se nel medesimo anno di accertamento si riscontra la violazione per più colture, la riduzione viene applicata per ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancato rispetto dei volumi irrigui	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale della medesima coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale della medesima coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale della medesima coltura Gravità: media Durata: come entità		
				Ricorso all'irrigazione per scorrimento in colture dove è espressamente vietata dalla scheda di coltura del DPI regionale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		

Fertilizzazione	CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. RM Fert - L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.
------------------------	--

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4.A Analisi del terreno	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'azienda, entro 12 mesi dall'adesione ad ACA01 (ovvero entro il 31/12 del primo anno di adesione), non dispone ancora della/e analisi del terreno per ciascun "ordinamento culturale" *, secondo quanto previsto dai DPI (sono comunque valide analisi non più vecchie di 5 anni); in seguito, durante il periodo di impegno, l'azienda deve sempre disporre di analisi in corso di validità	SOI del medesimo ordinamento culturale*, così come individuati dal DPI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: - bassa: documentazione relativa alle analisi del terreno scaduta da non più di 1 anno presente, ma analisi incomplete (o NC accertata dall'OdC con gravità = 1) - media: documentazione relativa alle analisi del terreno scaduta da non più di 1 anno (o NC accertata dall'OdC con gravità = 2) - alta: assenza di documentazione relativa ad analisi del terreno o analisi effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità (o NC accertata dall'OdC con gravità = 3) Durata: come gravità	* Costituiscono "ordinamenti culturali" diversi le seguenti situazioni: - colture orticole in coltura protetta (serre) - colture frutticole - seminativi, colture orticole e colture erbacee permanenti - riso in mono-successione - vite Fatti salvi i casi di esonero per le aziende miste, in presenza di più ordinamenti culturali privi di analisi, si applica la riduzione per ciascun ordinamento	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.4.B Piano di concimazione	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata / errata predisposizione del piano di concimazione previsionale per la definizione dei quantitativi massimi di fertilizzanti distribuibili annualmente (Stima analitica degli asporti delle colture o adozione del metodo "scheda a dose standard") per ciascuna delle colture presenti nell'anno di accertamento (principali e secondarie)	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche in caso di esclusione di una sola UEC da parte dell'OdC) Rimanente SOI aziendale del medesimo tipo di coltura	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento (o in caso di esclusione anche di una sola UEC da parte dell'OdC) Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 5% fino al 20% della SOI totale del medesimo tipo di coltura - media: SOI interessata dalla violazione >20% e fino al 40% della SOI totale del medesimo tipo di coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >40% della SOI totale del medesimo tipo di coltura Gravità: alta Durata: come entità	In presenza di più colture con mancata definizione dei quantitativi massimi di fertilizzanti, si applica l'esclusione di ciascuna coltura e sulla rimanente SOI aziendale la riduzione	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4.C Rispetto dei quantitativi massimi di azoto distribuibili annualmente - calcolati con il metodo del bilancio o della dose standard - e dei valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture (MAS), in applicazione della Direttiva 91/676/CEE	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Quantità di azoto efficiente distribuito sulla coltura maggiore del MAS o di quello calcolato con il metodo del bilancio o della dose standard se inferiore al del MAS consentito (Allegato V al Regolamento regionale 10/R del 2007): eccedenza fino al 30% ma non più del 30%	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 30% della superficie della coltura - media: maggiore del 30% e fino al 60% della superficie della coltura - alta: maggiore del 60% della superficie della coltura Gravità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 10% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - media: maggiore del 10% e fino al 20% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - alta: maggiore del 20% e fino al 30% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile Durata: come gravità	In presenza di più colture con una quantità di azoto efficiente distribuito maggiore del MAS, si applica la riduzione sulla SOI interessata dalla violazione di ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (1)
				Quantità di azoto efficiente distribuito sulla coltura maggiore di più del 30% maggiore del MAS o di quello calcolato con il metodo del bilancio o della dose standard se inferiore al del MAS consentito (Allegato V al Regolamento regionale 10/R del 2007): eccedenza superiore la 30%	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato frazionamento delle dosi di fertilizzanti azotati in caso di apporti annui >100 kg/ha per le colture erbacee e >60 kg/ha per le colture arboree.	SOI del medesimo tipo di coltura interessata dalla violazione	Entità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 30% della SOI totale del medesimo tipo di coltura - media: maggiore del 30% e fino al 60% della SOI totale del medesimo tipo di coltura - alta: maggiore del 60% della SOI totale del medesimo tipo di coltura Gravità: alta Durata: alta		

(1)

Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in **conduzione** ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4.D Rispetto dei quantitativi massimi di fosforo distribuibili annualmente	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Quantità di fosforo apportato alla coltura maggiore della dose standard prevista, ma non più del 50% di quella calcolata con il metodo del bilancio o della dose standard, tenuto comunque conto della dotazione del suolo	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 30% della superficie della coltura - media: maggiore del 30% e fino al 60% della superficie della coltura - alta: maggiore del 60% della superficie della coltura Gravità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 1025% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - media: maggiore del 1025% e fino al 3550% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - alta: maggiore del 3550% e fino al 50% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Quantità di fosforo apportato alla coltura maggiore di più del 50% della dose standard prevista	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
I01.4.E Rispetto dei quantitativi massimi di potassio distribuibili annualmente	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Quantità di potassio apportato alla coltura maggiore della dose standard prevista, ma non più del 50% di quella calcolata con il metodo del bilancio o della dose standard, tenuto comunque conto della dotazione del suolo	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 30% della superficie della coltura - media: maggiore del 30% e fino al 60% della superficie della coltura - alta: maggiore del 60% della superficie della coltura Gravità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 1025% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - media: maggiore del 1025% e fino al 3550% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - alta: maggiore del 3550% e fino al 50% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Quantità di potassio apportato alla coltura maggiore di più del 50% della dose standard prevista	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4.F Divieto di utilizzo di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo (da applicarsi solo se emesse NC 10.2 e 10.3 dall'OdC)	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4.NC.ZO Zone Ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 10.2 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche se non tutte le UEC della coltura hanno la NC 10.2 emessa dall'OdC)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: - bassa: gravità assegnata dall'OdC = 1 - media: gravità assegnata dall'OdC = 2 - alta: gravità assegnata dall'OdC = 3 Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.4.NC.ZVN Zone Vulnerabili da Nitrati: obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE Per P e K vale il rispetto dei massimali stabiliti con il piano di fertilizzazione	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 10.3 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche se non tutte le UEC della coltura hanno la NC 10.3 emessa dall'OdC)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: alta (gravità assegnata dall'OdC = 3) Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (1)

(1) Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in **conduzione** ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti	CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. RM Fit - L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).
--	--

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.5.A Utilizzo di PF: regole di base	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di PF, senza il rispetto di una delle seguenti condizioni: 1) uso di soli prodotti ammessi; 2) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: - non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione (con una tolleranza massima del 5%); - su colture ammesse; - in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; - contro le avversità previste; - nel rispetto dei tempi di carenza; - intervallo tra due trattamenti con il medesimo pf; - non superare la dose massima riferita a più annualità	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche in caso di esclusione di una sola UEC da parte dell'OdC)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento (o in caso di esclusione anche di una sola UEC da parte dell'OdC)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
					Rimanente SOI aziendale dello stesso "tipo di coltura"	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta (o NC accertata dall'OdC con gravità = 3)		
I01.5.B Impiego di fitoregolatori: regole per coltura, secondo DPI	In loco [Documentale (fatture, registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Impiego di fitoregolatori non ammessi o con modalità non previste dai DPI	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.5.C Utilizzo di PF: regole specifiche per coltura, secondo DPI. Sostanze attive e miscele	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, registro dei trattamenti) / Analitico (prelievo campioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di prodotti non ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (rilievo documentale: da registro dei trattamenti)	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Utilizzo di prodotti non ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (rilievo analitico: analisi di laboratorio su campioni prelevati)	SOI investita con la stessa coltura interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
I01.5.D Utilizzo di PF: regole specifiche per coltura, secondo DPI. Altre prescrizioni (A)	In loco [Documentale (fatture, registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	A1 Mancato rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale dello stesso tipo di coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale dello stesso tipo di coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale dello stesso tipo di coltura Gravità: media Durata: come gravità	Se nel medesimo anno si accerta il mancato rispetto di 3 o più impegni dell'Elemento di controllo I01.5.D (da A1 a B4), tutti con Entità alta, si procede con l'esclusione del premio dell'anno della SOI totale interessata dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				A2 Mancato rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura				
				B1 Mancato rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale dello stesso tipo di coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale dello stesso tipo di coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale dello stesso tipo di coltura Gravità: bassa Durata: come gravità		
				B2 Mancato rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità				
				B3 Mancata installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti				
				B4 Utilizzo di volumi di irrorazione diversi (maggiori) rispetto a quelli previsti dai DPI o mancato rispetto del dosaggio				

(A) Nel caso si evidenzi la non corretta applicazione della Difesa integrata della vite - per quanto concerne l'esecuzione degli interventi obbligatori previsti dalla normativa specifica per **Flavescenza dorata** – la violazione deve essere segnalata al Settore A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

Controllo funzionale (CF) e regolazione volontaria (RV) delle macchine irroratrici	CGO 8 - In linea con il PAN, prevede dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. RM Fit - L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).
---	--

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.6.A Controllo funzionale (CF) e regolazione volontaria (RV) delle macchine irroratrici (1) (2)	<u>Amministrativo</u> [Informatico (Fascicolo aziendale-Sez. Macchinari, Applicativo Barre)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	A1 Utilizzo di macchine irroratrici prive del CF o con CF scaduto da più di 365 giorni	Tutta la SOI per tipo di coltura: - per le barre irroratrici: colture erbacee - per gli atomizzatori: fruttiferi e vite	A) Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento, del tipo di coltura, se tutte le macchine irroratrici presenti in fascicolo sono prive del CF o con CF scaduto da più di 365. In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno (3)	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) Art. 14 (Ripetizione dell'infrazione e infrazioni gravi per violazioni di impegni connessi agli art. 70 e 72) (A)
	B) Se nel fascicolo del beneficiario è presente almeno una macchina irroratrice (secondo il tipo di coltura richiesto a premio) con CF in regola o scaduto da non più di 365 giorni, si applica la riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED, per ciascuna irroratrice priva di CF o con CF scaduto da più di 365 giorni. Entità: alta Gravità: alta Durata: alta In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)					In caso di mancato rispetto per la medesima macchina irroratrice sia dell'impegno A1 – B), sia dell'impegno A3, si applicano entrambe le riduzioni previste. (3)		
	A2 Utilizzo di macchine irroratrici con CF scaduto da non più di 365 giorni					Tutta la SOI per tipo di coltura: - per le barre irroratrici: colture erbacee - per gli atomizzatori: fruttiferi e vite	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: come entità Durata: - bassa: CF effettuato entro 90 giorni dalla data ultima di scadenza prevista - media: CF effettuato dopo 90 giorni ma entro 180 giorni dalla data ultima di scadenza prevista - alta: CF effettuato dopo 180 giorni ma entro 365 giorni dalla data ultima di scadenza prevista	

				A3 Utilizzo di macchine irroratrici prive di RV o con RV scaduta	Tutta la SOI per tipo di coltura: - per le barre irroratrici: colture erbacee - per gli atomizzatori: fruttiferi e vite	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: come durata Gravità: come durata Durata: - bassa: RV effettuata entro 90 giorni: # dalla data ultima di scadenza prevista, oppure # dal 1° gennaio del secondo anno di adesione a SQNPI (se la macchina è priva di RV nel primo anno di adesione a SQNPI) - media: RV effettuata dopo 90 giorni ma entro 365 giorni: # dalla data ultima di scadenza prevista, oppure # dal 1° gennaio del secondo anno di adesione a SQNPI (se la macchina è priva di RV nel primo anno di adesione a SQNPI) - alta: RV effettuata dopo 365 giorni: # dalla data ultima di scadenza prevista, oppure # dal 1° gennaio del secondo anno di adesione a SQNPI (se la macchina è priva di RV nel primo anno di adesione a SQNPI)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
						(4)		

(1) Se dal controllo amministrativo risultano presenti più macchine irroratrici nella Sezione Macchinari agricoli del Fascicolo di Anagrafe, la sanzione deve essere applicata per ciascuna macchina

(2) Qualora il beneficiario si avvalga di contoterzisti, la verifica deve essere effettuata su tali soggetti. Il beneficiario deve conservare la documentazione relativa all'esecuzione del servizio per tutto il periodo di impegno

(3) Per l'anno di impegno 2023, relativamente al CF **e RV**, non si applica l'esclusione applicano le relative esclusioni/riduzioni se nel fascicolo del beneficiario è presente almeno una macchina irroratrice (secondo il tipo di coltura richiesto a premio) in regola con il CF **e/o RV**.

A partire dal Per il 2024 si applicano le relative esclusioni/riduzioni se risulta presente, nella validazione di fascicolo dell'anno effettuata entro il termine ultimo per la presentazione delle domande a superficie (comprensivo delle penalità per ritardo), anche solo una macchina irroratrice (nella Sezione Macchinari agricoli del Fascicolo di Anagrafe, non dichiarata come non funzionante), secondo il tipo di coltura richiesto a premio, non in regola con il CF **e/o RV**.

A partire dall'anno di impegno 2024-2025 si applica l'esclusione applicano le relative esclusioni/riduzioni se risulta presente, nella prima validazione di fascicolo dell'anno, anche solo una macchina irroratrice (nella Sezione Macchinari agricoli del Fascicolo di Anagrafe, non dichiarata come non funzionante), secondo il tipo di coltura richiesto a premio, non in regola con il CF **e/o RV**.

(4) I Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte prevedono che le macchine irroratrici, in regola con il Controllo Funzionale, se prive di Regolazione Volontaria debbano essere sottoposte a RV entro l'anno di adesione a SQNPI.

L'anno di adesione a SQNPI è il primo anno in cui l'azienda presenta domanda per uno dei seguenti scopi:

- conformità agro climatico ambientale (ACA);
- conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e marchio SQNPI;
- marchio SQNPI.

In tutti i casi il primo dei due attestati in scadenza fa scattare l'obbligo di rinnovare entrambi gli attestati, che avranno durata di 3 anni perché il CF e la RV devono essere sempre abbinati

(A) Quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del DM n. 93348 del 26.02.2024 viene applicato a partire dall'annualità di impegno 2024. Rimane in ogni caso confermata l'eventuale penalità applicata per l'annualità di impegno 2023.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno *	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni *	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.6.B Possesso certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari	In loco [Documentale] (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari sono stati effettuati da personale non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari o con certificato scaduto da più di 365 giorni	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento (o NC accertata dall'OdC con gravità = 3) In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				L'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari sono stati effettuati da personale non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari o con certificato scaduto da non più di 365 giorni	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: come durata Durata: - bassa: certificato scaduto da non più di 90 giorni (o NC accertata dall'OdC con gravità = 1) - media: certificato scaduto da più di 90 giorni ma da non più di 180 giorni (o NC accertata dall'OdC con gravità = 1) - alta: certificato scaduto da più di 180 giorni ma da non più di 365 giorni (o NC accertata dall'OdC con gravità = 2) (2)		

* In caso di NC accertata dall'OdC, gli uffici istruttori effettuano comunque una verifica con le banche dati disponibili a conferma della NC

(1) In fase di controllo in loco deve essere verificato l'effettivo acquisto e/o utilizzo in assenza del certificato di abilitazione, al fine del calcolo della riduzione del pagamento.

(2) In caso di NC accertata con gravità = 1 si applica sempre Durata media

Scelta del materiale di moltiplicazione	Nessun impegno pertinente di condizionalità
---	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.7.A Scelta del materiale di moltiplicazione Culture ortive	In loco [Documentale (Fatture di acquisto / Passaporto delle piante CE" - Reg. UE 2016 / Cartellini)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di materiale non di categoria "Qualità CE" per le piantine e non di categoria certificata CE per le sementi.	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI investita a ortive (superficie in classi di premio "Ortive intensive" e "Ortive estensive") - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI investita a ortive (superficie in classi di premio "Ortive intensive" e "Ortive estensive") - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI investita a ortive (superficie in classi di premio "Ortive intensive" e "Ortive estensive") Gravità: bassa Durata: come gravità	Se si accerta nel medesimo anno il mancato rispetto di 2 o più impegni dell'Elemento di controllo da I01.7.A a I01.7.C, con Entità alta ed almeno 1 di questi anche con Gravità alta, si procede con l' esclusione del premio dell'anno della SOI totale interessata dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.7.B Scelta del materiale di moltiplicazione Culture erbacee	In loco [Documentale (Fatture di acquisto / Cartellini)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di semente non certificata	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI investita a colture erbacee (superficie in classi di premio "Riso", "Altri seminativi" e "Foraggiere") - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI investita a colture erbacee (superficie in classi di premio "Riso", "Altri seminativi" e "Foraggiere") - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI investita a colture erbacee (superficie in classi di premio "Riso", "Altri seminativi" e "Foraggiere") Gravità: bassa Durata: come gravità		
I01.7.C Scelta del materiale di moltiplicazione Culture arboree	In loco [Documentale (Fatture di acquisto / Passaporto delle piante CE" - Reg. UE 2016/2031)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di materiale di moltiplicazione non "certificato" ai sensi del DM 20/11/2006. In assenza di tale materiale ricorso a materiale non di categoria CAC o non di categoria "standard" per la vite	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI del tipo coltura "fruttiferi e vite" - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI del tipo coltura "fruttiferi e vite" - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI del tipo coltura "fruttiferi e vite" Gravità: alta Durata: come gravità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.8.A Materiale autoprodotta	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di materiale di moltiplicazione autoprodotta al di fuori dei casi previsti dal DPI	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI investita con il medesimo tipo di coltura ("Colture erbacee" o "Fruttiferi e vite") - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI investita con il medesimo tipo di coltura ("Colture erbacee" o "Fruttiferi e vite") - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI investita con il medesimo tipo di coltura ("Colture erbacee" o "Fruttiferi e vite") Gravità: bassa Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I02	Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le seguenti modalità: - le fertilizzazioni e i trattamenti fitosanitari devono essere registrati entro i termini previsti dalle Norme tecniche per la produzione integrata emanate dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte (entro 7 giorni dalla loro effettuazione); - le registrazioni devono essere conservate per tutto il periodo di impegno insieme con la documentazione di acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2, CGO 7, CGO 8, RM Fert, RM Fit L'impegno è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.1.A Registro dei trattamenti fitosanitari	In loco [Visivo (magazzino) / Documentale (registro dei trattamenti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza del registro dei trattamenti fitosanitari relativo all'anno dell'accertamento o assenza totale delle registrazioni	Tutta la SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				Assenza totale delle registrazioni relative ai trattamenti effettuati nell'anno di impegno	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
				Registrazioni incomplete, inesatte o effettuate oltre i termini (dopo 7 giorni dall'esecuzione del trattamento per quanto concerne il rispetto del DPI) o mancata conservazione del registro per le annualità precedenti	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: - bassa: numero di irregolarità complessive fino a 3 - media: numero di irregolarità complessive maggiore di 3 e fino a 5 - alta: numero di irregolarità complessive maggiore di 5 o mancata conservazione del registro per le annualità precedenti Durata: alta come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se registrazioni incomplete, inesatte o effettuate dopo 30 giorni

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.1.B Scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari	In loco [Visivo (magazzino) / Documentale (scheda di magazzino, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza: - della scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari relativa all'anno dell'accertamento; - totale della documentazione fiscale di acquisto dei prodotti; - totale delle registrazioni relative alla giacenza iniziale e agli acquisti di prodotti fitosanitari.	Tutta la SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Registrazioni incomplete, inesatte o non congruenti con la documentazione fiscale di acquisto dei prodotti, le giacenze in magazzino e il registro dei trattamenti	Tutta la SOI del tipo di coltura	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: numero di irregolarità complessive fino a 3 - media: numero di irregolarità complessive maggiore di 3 e fino a 5 - alta: numero di irregolarità complessive maggiore di 5 Durata: media		

Elementi di controllo (da applicarsi solo se emessa NC 0.1 dall'OdC)	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.1.NC Registrazione trattamenti fitosanitari	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 0.1 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche in caso di esclusione di una sola UEC da parte dell'OdC)	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento in caso di esclusione anche di una sola UEC da parte dell'OdC	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se esclusione della UEC o gravità assegnata = 3
						Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: - bassa: gravità assegnata dall'OdC = 1 - media: gravità assegnata dall'OdC = 2 - alta: gravità assegnata dall'OdC = 3 Durata: come gravità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.2.A Scheda di registrazione degli interventi di concimazione (1)	In loco [Visivo (magazzino) / Documentale (scheda di registrazione degli interventi di concimazione, fatture, Com. 10/R per gli effluenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza della scheda di registrazione degli interventi di concimazione relativa all'anno dell'accertamento o assenza totale delle registrazioni	Tutta la SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				Assenza totale delle registrazioni relative agli interventi di concimazione effettuati nell'anno di impegno	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)		
				Registrazioni incomplete, inesatte o effettuate oltre i termini (dopo 7 giorni dall'esecuzione dell'intervento) o mancata conservazione della scheda di registrazione per le annualità precedenti	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: numero di irregolarità complessive fino a 3 - media: numero di irregolarità complessive maggiore di 3 e fino a 5 - alta: numero di irregolarità complessive maggiore di 5 o mancata conservazione della scheda di registrazione per le annualità precedenti Durata: media		

(1)

CGO1 - Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

CGO 2 - Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. Le aziende tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2007, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle su indicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.2.B Scheda di magazzino dei fertilizzanti	In loco [Visivo ((magazzino) / Documentale (scheda di magazzino, fatture))]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza: - della scheda di magazzino dei fertilizzanti relativa all'anno dell'accertamento; - totale della documentazione fiscale di acquisto o di acquisizione; - totale delle registrazioni relative alla giacenza iniziale e agli acquisti/acquisizioni di fertilizzanti	Tutta la SOI SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Registrazioni incomplete, inesatte o non congruenti con la documentazione fiscale di acquisto dei fertilizzanti, la Com. 10/R e le giacenze in magazzino	Tutta la SOI SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: - bassa: numero di irregolarità complessive fino a 3 - media: numero di irregolarità complessive maggiore di 3 e fino a 5 - alta: numero di irregolarità complessive maggiore di 5 Durata: bassa		

Elementi di controllo (da applicarsi solo se emessa NC 0.2 dall'OdC)	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.2.NC Registrazione fertilizzazione	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 0.2 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche se non tutte le UEC della coltura sono escluse dall'OdC)	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento in caso di esclusione anche di una sola UEC da parte dell'OdC	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
						Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: gravità assegnata dall'OdC = 1 - media: gravità assegnata dall'OdC = 2 - alta: gravità assegnata dall'OdC = 3 Durata: come gravità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.3.A Registrazione degli interventi di irrigazione e dei dati meteorologici	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza o incompleta registrazione di: - data e volume di irrigazione e tipologia di distribuzione; - dato di pioggia. Mancata conservazione del registro degli interventi di irrigazione per le annualità precedenti	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale della medesima coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale della medesima coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale della medesima coltura o mancata conservazione del registro per le annualità precedenti Durata: come gravità	Se nel medesimo anno di accertamento si riscontra la violazione per più colture, la riduzione viene applicata per ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo (da applicarsi solo se emessa NC 0.3 dall'OdC)	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.3.NC Registrazione irrigazione e dati meteorologici	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 0.3 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche se non tutte le UEC della coltura sono escluse dall'OdC)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: gravità assegnata dall'OdC = 1 - media: gravità assegnata dall'OdC = 2 - alta: gravità assegnata dall'OdC = 3 o esclusione dell'UEC Durata: come gravità	Se nel medesimo anno di accertamento si riscontra la violazione per più colture, la riduzione viene applicata per ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.4.A Registrazione delle operazioni colturali (Gestione del suolo e pratiche agronomiche)	In loco [Visivo / Documentale] (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza o incompleta registrazione delle lavorazioni previste dal paragrafo "Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti" dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte. Mancata conservazione del registro delle operazioni colturali per le annualità precedenti	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: SOI interessata dalla violazione >2 ha o > 3% fino al 10% della SOI totale della medesima coltura - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 20% della SOI totale della medesima coltura - alta: SOI interessata dalla violazione >20% della SOI totale della medesima coltura o mancata conservazione del registro per le annualità precedenti Durata: come gravità	Se nel medesimo anno di accertamento si riscontra la violazione per più colture, la riduzione viene applicata per ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

(1) Il controllo si effettua dall'annualità di impegno 2025

Elementi di controllo (da applicarsi solo se emessa NC 0.4 dall'OdC)	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.4.NC Registrazione operazioni colturali	<u>Amministrativo</u> (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Emessa NC 0.4 da parte dell'OdC	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione (anche se non tutte le UEC della coltura sono escluse dall'OdC)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: - bassa: gravità assegnata dall'OdC = 1 - media: gravità assegnata dall'OdC = 2 - alta: gravità assegnata dall'OdC = 3 o esclusione della UEC Durata: come gravità	Se nel medesimo anno di accertamento si riscontra la violazione per più colture, la riduzione viene applicata per ciascuna coltura	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

(1) Il controllo si effettua dall'annualità di impegno 2025

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni
NC OdC Non Conformità rilevate dall'OdC:	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	NC accertata 01	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I02.1.A e I02.1.B I02.1.NC
				NC accertata 02	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I02.2.A e I02.2.B I02.2.NC
				NC accertata 03	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.3 I02.3.NC
				NC accertata 04	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I02.1 (A e B) e I02.2 (A e B) I02.4.NC
				NC accertata 1.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.A
				NC accertata 1.2	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.C
				NC accertata 1.3	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-A1
				NC accertata 1.4	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-A2
				NC accertata 1.6	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-B1
				NC accertata 1.7	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-B2
				NC accertata 1.8	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-B3
				NC accertata 1.9	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.D-B4
				NC accertata 1.10	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.6.A
				NC accertata 1.11	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.6.B
				NC accertata 4.5.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.7.A e I01.7.B
				NC accertata 4.5.2	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.7.C
				NC accertata 4.6	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.8.A
				NC accertata 5.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.4.F
				NC accertata 6.1, 6.2 e 6.3	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.2A
				NC accertata 6.4	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.2B
				NC accertata 8.1.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.A
				NC accertata 8.1.2	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.B

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni
NC OdC Non Conformità rilevate dall'OdC:	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	NC accertata 8.2.3 e 8.2.4 e 8.2.5	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.C
				NC accertata 8.2.6	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.D
				NC accertata 8.3	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.E
				NC accertata 9.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.5.B
				NC accertata 10.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.4.B
				NC accertata 10.2 e 10.3	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.4.C, I01.4.D e I01.4.E 10.1.4.NC.ZO e 10.1.4.NC.ZVN. Nel caso in cui sia specificato nella NC l'elemento nutritivo per il quale non è stato rispettato l'impegno e la quantità eccedente, si rimanda all'applicazione degli elementi di controllo I01.4.C, I01.4.D e I01.4.E. In caso di applicazione dell'elemento di controllo I01.4.C, I01.4.D e I01.4.E non si applica l'elemento di controllo 10.1.4.NC.ZO e 10.1.4.NC.ZVN e viceversa.
				NC accertata 10.4	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.4.A
				NC accertata 11.1	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.3
				NC accertata 11.2	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.3
				Per NC accertate: - NC 0.12 - NC 0.13 - NC 2.1 - NC 2.2 - NC 3.1 - NC 4.2 - NC 4.3 - NC 5.2 - NC 5.3 - NC 5.4 - NC 7.1 - NC 9.2 - NC 11.3 - NC 12.1 - NC 12.2		Nessuna riduzione e/o esclusione

Impegno I03	Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.1 L'azienda deve essere inserita in un piano di Assistenza tecnica	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'azienda non è inserita in un piano di Assistenza tecnica	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I03.2 Requisiti soggettivi del Consulente aziendale	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza dei requisiti soggettivi del Consulente aziendale, così come previsti dal Regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: bassa Durata: bassa		
I03.3 Presenza del registro delle visite in azienda, debitamente compilato e sottoscritto dal Consulente aziendale	In Loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il registro delle visite in azienda è assente oppure, anche se presente, non è compilato o non è sottoscritto in tutti gli appositi campi dal Consulente aziendale	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		